

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

e col **Ministro per i beni culturali e ambientali**

(VELTRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 1998

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione culturale, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	9
Testo dell'Accordo (in lingua italiana) .....	»	11
Testo dell'Accordo (in lingua inglese) .....	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di collaborazione culturale con l'Indonesia, firmato il 20 ottobre 1997, rientra nel quadro generale dei criteri ai quali si ispira il Ministero degli affari esteri, orientato a sviluppare pienamente le capacità di promozione e di collaborazione offerte da tale significativo genere di strumento di politica estera.

Oltre alla già rilevante valenza bilaterale dell'Accordo in esame, peraltro esso si inserisce in particolare in un promettente scenario generale nel quale diversi Paesi dell'area del Pacifico presentano favorevoli ed ampi spazi di penetrazione nei confronti della presenza culturale ed economico-commerciale italiana.

La specifica importanza dell'Indonesia nel contesto della sua posizione geografica e le sue potenziali capacità di rafforzare i rapporti economico-commerciali con l'Italia hanno inoltre costituito costanti e precisi termini di riferimento nel corso del negoziato per l'Accordo culturale in esame.

L'Accordo determina i principi ed i settori attraverso i quali dovrà operare la collaborazione culturale e scientifica tra i due Paesi. Particolarmente individuati sono i campi prioritari in cui attuare la maggiore attività: cooperazione interuniversitaria, insegnamento della lingua e della cultura, rapporti artistico-culturali.

L'articolo I, dopo una parte preambolare, esemplifica vari soggetti istituzionali dei due Paesi tra i quali sviluppare rapporti di collaborazione e specifiche intese: ministeri e istituzioni, università, musei, istituzioni artistiche ed archeologiche, centri ed istituti di ricerca, associazioni scientifiche ed industriali, compagnie, corporazioni ed altre persone fisiche e giuridiche operanti nei

campi dell'arte, dell'educazione, dello sport e della ricerca.

L'articolo II regola il settore prioritario della cooperazione accademica, mediante il sostegno di accordi interuniversitari, scambi di professori e ricercatori, progetti comuni che interessino entrambe le Parti.

Lo stesso articolo prevede anche scambi nel campo artistico, radiofonico, televisivo, cinematografico e della comunicazione di massa, informativo, culturale e sportivo.

L'articolo III disciplina il settore prioritario dell'insegnamento della lingua e della cultura dei due Paesi, individuando dei mezzi specifici per la promozione di esse quali cattedre universitarie, dottorati, cooperazione editoriale, scambio di materiale informativo per una migliore comprensione degli aspetti storici e culturali dell'altra Parte, servizi giornalistici e pubblicazioni.

L'articolo IV riguarda il settore prioritario dei rapporti artistico-culturali e tende allo sviluppo della collaborazione tra le due Parti contraenti attraverso l'organizzazione di mostre di alto livello, lo scambio di artisti nei campi della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema, la partecipazione a festival, manifestazioni cinematografiche ed altre.

Il medesimo articolo prevede anche una cooperazione nell'ambito dello sport.

L'articolo V riguarda le borse di studio che costituiscono uno strumento essenziale per il conseguimento di tutti gli obiettivi di cooperazione culturale.

Gli articoli VI e VII completano il quadro della collaborazione culturale tra i due Paesi incoraggiando i rapporti nei campi dell'istruzione attitudinale, degli archivi, delle biblioteche, dello sport e delle attività giovanili.

L'articolo VIII fa valere la necessità, opportunamente rappresentata in tutti i più recenti accordi culturali, di instaurare una più stretta collaborazione tra le Autorità competenti delle due Parti contraenti al fine di impedire l'importazione, l'esportazione, il trasferimento illecito di opere d'arte e di beni culturali e promuovere lo scambio di quelli smarriti o trasferiti illegalmente.

L'articolo IX prevede la costituzione di una Commissione culturale mista che dovrà tradurre in norme precise, attraverso programmi esecutivi di regola a carattere pluriennale, i principi accolti dall'Accordo. Tale Commissione potrà riunirsi alternativamente nelle due Capitali solo dopo l'avvenuta ratifica dell'Accordo stesso, secondo le norme costituzionali di ognuno dei due Paesi.

L'articolo X contiene una clausola di salvaguardia dei diritti e degli impegni delle Parti derivanti dalle Convenzioni internazionali da esse concluse con Paesi terzi.

L'articolo XI risolve la questione di eventuali controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione e l'attuazione dell'Accordo in esame mediante l'adozione del criterio delle consultazioni e dei negoziati tra le due Parti contraenti.

L'articolo XII statuisce, infine, che l'Accordo in questione entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e resterà valido a tempo indeterminato, salvo denuncia di una delle due Parti con un preavviso di sei mesi. Quest'ultima costituisce una clausola formale che viene di regola inserita in tutti gli accordi culturali.

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di collaborazione culturale tra l'Italia e l'Indonesia comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

*Articolo II, comma 1:*

Allo scopo di migliorare la cooperazione culturale, viene previsto lo scambio di docenti e di ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

*n. 4 docenti o ricercatori per 10 giorni:*

spesa giornaliera per vitto e alloggio  
(lire 180.000 x 4 persone x 10 giorni) L. 7.200.000

Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione culturale e scientifica di docenti e ricercatori (articolo II, comma 1), si prevede che l'Italia possa inviare in Indonesia quattro docenti o ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificabili:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Jakarta (lire 3.500.000 x 4 persone = lire 14.000.000 + lire 700.000 quale maggiorazione del 5 per cento) L. 14.700.000

Per un ulteriore incremento della cooperazione nelle istituzioni accademiche, si prevede di finanziare annualmente Convenzioni interuniversitarie, relative ad accordi bilaterali tra le università dei due Paesi ed a progetti di ricerca comune riguardanti settori di reciproco interesse. La relativa spesa viene così quantificata:

Finanziamento di Convenzioni interuniversitarie L. 20.000.000

Totale onere (articolo II, comma 1) L. 41.900.000

*Articolo III:*

Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana in Indonesia, si prevede l'attivazione di una cattedra di italiano, mediante l'assunzione di un lettore per un anno, nonchè l'acquisto di libri e materiale audiovisivo. I relativi oneri sono così suddivisi:

(lire 30.000.000 x 1 lettore x 1 anno)	L.	30.000.000
acquisto di libri e materiale audiovisivo	»	5.000.000
		<hr/>
Totale onere (articolo III)	L.	35.000.000
		<hr/> <hr/>

*Articolo IV, commi 1 e 2:*

Allo scopo di organizzare mostre di alto livello e promuovere le iniziative nei settori delle arti visive, della musica, della danza, del teatro e del cinema, si prevede la seguente spesa:

Iniziative nei settori ritenuti prioritari	L.	50.000.000
		<hr/>
Totale onere (articolo IV, commi 1 e 2)	L.	50.000.000
		<hr/> <hr/>

*Articolo V:*

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti della Indonesia, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno otto borse di studio per un periodo di otto mesi. La relativa spesa è così quantificabile:

borsellino mensile (lire 1.100.000 x 8 persone x 8 mesi)	L.	70.400.000
spese di assicurazione (lire 400.000 x 8 persone)	»	3.200.000
		<hr/>
Totale onere (articolo V)	L.	73.600.000
		<hr/> <hr/>

*Articolo IX:*

Per l'esame dei programmi operativi viene costituita una Commissione mista, che si riunirà ogni tre anni, alternativamente in Indonesia ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio in missione di due

funzionari per un periodo di sette giorni, la relativa spesa viene così quantificata:

*Spese di missione:*

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 2 persone x 7 giorni) L. 2.800.000

diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 142, al cambio di lire 1.800 = lire 256.000, cui si aggiungono lire 77.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto del 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 333.000 viene ridotto di lire 85.000 corrispondente a 1/3 della diaria (lire 248.000 + 74.000 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 322.000 x 2 persone x 7 giorni) » 4.508.000

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Jakarta (lire 3.500.000 x 2 persone = lire 7.000.000 + lire 350.000 maggiorazione del 5 per cento) » 7.350.000

Totale onere (articolo IX) L. 14.658.000

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, per l'anno 1998, è di lire 215 milioni da iscrivere: per lire 34.700.000 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per lire 180.300.000 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; a decorrere dall'anno 1999 è di lire 201 milioni annue da iscrivere: per lire 34.700.000 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per lire 166.300.000 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, come di seguito evidenziato:

	Anno 1998	Anno 1999	Anno 2000
Articolo II, comma 1	L. 41.900.000	L. 41.900.000	L. 41.900.000
Articolo III	» 35.000.000	» 35.000.000	» 35.000.000
Articolo IV, commi 1 e 2	» 50.000.000	» 50.000.000	» 50.000.000
Articolo V	» 73.600.000	» 73.600.000	» 73.600.000
Articolo IX	» 14.658.000	-	-
Totali	<u>L. 215.158.000</u>	<u>L. 200.500.000</u>	<u>L. 200.500.000</u>
In cifra tonda	L. 215.000.000	L. 201.000.000	L. 201.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente allo scambio di esperti e docenti, alla concessione delle borse di studio, alle riunioni e loro durata, nonchè alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Indonesia, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione culturale, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 215 milioni per l'anno 1998 e in lire 201 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





















